

Cosa può fare il medico danneggiato da una notizia

Mauro Marin

Direttore Distretto Sanitario
di Pordenone

Querela entro tre mesi, richiesta di rettifica e risarcimento, sono questi gli strumenti che il medico può adoperare in caso di diffamazione a mezzo stampa

La diffamazione commessa col mezzo della stampa è considerata un'aggravante in considerazione della particolare diffusività del mezzo adoperato, nel potere di persuasione psicologica e di orientamento d'opinione che lo contraddistingue e che rende più incisivo il reato e determina, quindi, un maggior danno.

Il medico che si vede diffamato da un articolo pubblicato sulla stampa lesivo della sua reputazione può presentare entro tre mesi una querela all'autorità giudiziaria e chiedere un risarcimento dei danni al giornalista, al direttore responsabile (art. 57 e 596-bis CP) e, se l'articolo non è firmato, anche all'editore (art. 57-bis CP). L'esimente del diritto di cronaca non può essere invocata dal giornalista se prima della pubblicazione di una notizia non ha provveduto a verificarne la fonte originaria, secondo la sentenza n. 19046 del 18.02.2010 della Cassazione Sezione Penale V e la sentenza n. 5081/2010 della Cassazione Sezione Civile 3°.

Il diritto di cronaca è infatti esercitato in modo legittimo se si rispettano i limiti interni del diritto stesso, ovvero verità oggettiva dei fatti, sussistenza di un interesse pubblico all'informazione e forma civile nell'esposizione, secondo la sentenza n. 16917 del 20.07.2010 della Cassazione Sezione Civile 3°.

Secondo la decisione nota come il decalogo del giornalista, contenuta nella sentenza della Cassazione n. 5259 del 18.10.1984 (in *Foro It.* 1984, I, 2711), affinché la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore possa considerarsi lecita espressione del diritto di cronaca e non comporti responsabilità civile per violazione al diritto all'onore,

devono ricorrere tre condizioni:

- 1) la verità oggettiva dell'informazione o anche solo putativa purchè frutto di un diligente lavoro di ricerca;
- 2) l'utilità sociale dell'informazione;
- 3) la forma civile nell'esposizione dei fatti e della loro valutazione che non ecceda lo scopo informativo da conseguire e che sia improntata a leale chiarezza.

Secondo la sentenza della Cassazione del 04.02.1987 (in *Dir. Inf.* 1988, 511), riguardo alle interpellanze è stata esclusa la liceità della pubblicazione pedissequa in quanto la pubblicazione anche fedele delle dichiarazioni di terzi, lesive della reputazione altrui, costituisce veicolo tipico (ed espediente) della diffusione della diffamazione con apporto causale predominante del giornalista (...) non potendo la stampa trasformarsi in cassa di risonanza delle altrui opinioni diffamatorie. Uguale orientamento è stato espresso con la sentenza della Cassazione civile sezione III n. 23366/2004. In particolare, si è ritenuta (App Napoli 12.06.1992 in *Dir. Inf.* 1993, 120) responsabilità del giornalista se questi, facendo riferimento ad una interpellanza e quindi prendendo spunto dall'esercizio di una semplice attività conoscitiva ipotizzata, attraverso la drammatizzazione delle notizie e per il particolare risalto ad esse fornite l'accadimento di fatti penalmente rilevanti o altrimenti censurabili e articoli così il suo discorso in modo tale che il lettore prenda in seria considerazione detti accadimenti lesivi della reputazione di determinati soggetti.

Secondo la giurisprudenza, il giornalista ha l'obbligo:

- 1) di accertare in tutte le direzioni possibili la verità della notizia esaminando, controllando e verifican-

do i fatti oggetto della narrazione (Trib. Roma 17.04.1987 in *Dir.inf.* 1987, 989 e Trib.Roma 18.07.1991 in *Dir.inf.* 1992, 83);

- 2) di attivarsi al fine di attingere a più fonti, anche tra loro contrapposte, elementi di giudizio e di valutazione in ordine alla verità complessiva delle notizie (Trib.Milano 18.09.1989 in *Dir.inf.* 1990, 144);

- 3) di fornire la prova della cura/diligenza posta negli accertamenti diretti ad eliminare ogni dubbio o incertezza in ordine alla verità (Cassazione a Sezioni Unite 30.06.1984 in *Dir.inf.* 1985, 173 e Cassazione 02.04.1987 in *Giur. It* 1988, II, 434).

In merito al criterio dell'interesse sociale alla pubblicazione della notizia: "L'utilità sociale dell'informazione è inseparabilmente legata alla veridicità dell'informazione medesima" posto che "la diffusione di notizie non corrispondenti al vero è non soltanto inutile, ma controindicata al formarsi di una retta opinione (Cassazione 10.02.1989, Mulser, in *Dir.inf.* 1990, 628).

■ Difetto di leale chiarezza

Riguardo al criterio della contenenza della forma espositiva per cui necessita il requisito che la diffusione delle notizie avvenga in forma civile e corretta con esposizione dei fatti obiettiva e improntata a leale chiarezza, la Cassazione, nella sentenza nota come il decalogo del giornalista (n. 5259 del 18.10.1984), ha individuato la sussistenza del difetto di leale chiarezza tutte le volte in cui il giornalista, sottraendosi alla possibilità di fornire informazioni dirette a colpire la reputazione delle persone, ricorre (testualmente) a "subdoli espedienti" per trasmetterle in maniera indiretta.

Gli espedienti definiti dalla Cassazione come subdoli sono:

- a) le insinuazioni e i sottintesi;
- b) le espressioni in forma dubitativa (esempio: affermare sulla stampa che non è escludibile un danno erariale a vantaggio ingiusto di un privato, senza prima verificare i fatti) ; infatti la diffusione della notizia a mezzo stampa impone una preliminare attività di verifica e controllo in ogni caso, non sussistendo particolari ragioni di urgenza nella pubblicazione (App. Napoli 23.04.1992 in *Dir.inf.* 1993, 114);
- c) la drammatizzazione della notizia, usando un tono sproporzionatamente scandalizzato o sdegnato allo scopo di suggestionare i lettori più ingenui o meno istruiti per l'enfasi usata piuttosto che per i fatti concreti dimostrati. Il racchiudere parole tra virgolette con significato sottinteso denigratorio è riconosciuto dalla Cassazione citata del 18.10.1984 come un altro tipico subdolo espediente che viola il criterio di leale chiarezza

La diffamazione nell'era di Internet

In dottrina e in giurisprudenza, dall'avvento di Internet, sembrano affermarsi le ragioni di chi ritiene opportuno differenziare nettamente, e sotto tutti gli aspetti, il mezzo di comunicazione "internet" dai mezzi di comunicazione di massa "tradizionali", quali stampa e radiotelevisione, in relazione alle quali è ormai consolidato un orientamento interpretativo particolarmente severo, che fa coincidere la consumazione del reato con la mera pubblicazione o trasmissione dei contenuti diffamatori anche in assenza di un'effettiva percezione dell'offesa.

espositiva in difetto della quale sussiste la diffamazione. Va rilevato che il titolo di per sé costituisce reato di diffamazione se ha una autonoma efficacia suggestionante che travisi la verità dei fatti (Trib.Roma 19.12.1989 in *Giust.Civ.* 1990, I, 842). Presupposto essenziale del diritto giornalistico di critica è un'informazione corretta e veritiera (Trib.Roma 14.12.1985 in *Dir.inf.* 1986, 518) e pertanto non si può invocare il diritto di critica tutte le volte in cui oggetto della pubblicazione siano fatti non veritieri (Trib. Monza 25.03.1994 in

Foro It., II, 717). Infatti va rilevato che il diritto di critica non consiste nell'esposizione di un fatto, ma nell'espressione di un giudizio, secondo la sentenza del 04.01.2010 del Tribunale di Napoli sezione X. Il medico danneggiato dalla pubblicazione di una notizia diffamatoria può chiedere al direttore del giornale la rettifica dell'informazione da pubblicarsi entro due giorni e/o la pubblicazione nello stesso spazio dell'eventuale sentenza di condanna per diffamazione, oltre al risarcimento dei danni.